



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

#### **DELIBERA N. 1336 DEL 20 dicembre 2017**

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Ministero della Difesa III° Reparto Infrastrutture – Verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati n. 4 e 6 della caserma “S. Martino” in Mantova – Importo a base di gara: euro 48.248, 67-S.A.: Ministero della Difesa III° Reparto Infrastrutture

#### **PREC 138/17/L**

VISTA l’istanza singola acquisita al prot. n. 166844 dell’11 novembre 2016 nella quale la stazione appaltante ha rappresentato di avere escluso dalla procedura di gara in epigrafe 96 dei 109 operatori economici partecipanti per non avere indicato un geologo tra i professionisti che espletteranno il servizio di verifica di vulnerabilità sismica oggetto della gara, anche in considerazione del fatto che l’art. 91, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 esclude espressamente la relazione geologica dall’ambito delle prestazioni subappaltabili. A fronte della contestazione della legittimità dell’esclusione da parte di alcuni operatori economici estromessi dalla procedura, la stazione appaltante ha chiesto all’Autorità di esprimersi in ordine all’obbligatorietà della presenza del geologo ai fini della redazione della relazione geologica e, in caso di valutazione positiva, sulla legittimità dell’affidamento del servizio di redazione della relazione geologica con procedura separata in alternativa alla revoca del bando;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 3 maggio 2017 con note prot. nn. 61889, 61909, 61922, 61938, 61945, 61958, 61965, 61970, 61972;

VISTA la documentazione in atti e, in particolare, il Disciplinare tecnico recante la descrizione delle prestazioni oggetto dell’affidamento nei seguenti termini: «1° FASE Indagine conoscitiva per il raggiungimento del livello di Conoscenza (adeguata) LC2 ...: Analisi storico critica (...). Rilievo (...) Indagini sugli aspetti geologici. Diagnosi (...). 2° FASE indagini diagnostiche e geognostiche per il raggiungimento del livello di conoscenza adeguata LC2. 3° FASE Valutazione della sicurezza. 4° FASE Redazione degli elaborati finali ...: a) Relazione finale (...) b) Elaborati grafici fondamentali»;

VISTO altresì il punto III.2) del bando ai sensi del quale sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione: iscrizione nell’Albo degli Ingegneri sezione civile ambientale o nell’Albo degli Architetti e svolgimento nel decennio precedente di servizi di verifica della vulnerabilità sismica di edifici esistenti (almeno uno), servizi di progettazione di nuovi edifici in zona sismica e/o servizi di progettazione di interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico di edifici esistenti per un importo complessivo non inferiore all’importo a base di gara, ovvero euro 48.248,67;

CONSIDERATO che l’orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato 21 aprile 2016, n.1595 e Consiglio di Stato 20 luglio 2016 n. 3285) e dell’Autorità (Delibera n. 583 del 18 maggio 2016 e Delibera n. 615 del 7 giugno 2017) secondo cui la relazione geologica rientra tra gli elaborati progettuali



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

che compongono il progetto esecutivo anche in assenza di esplicita previsione del bando in tal senso e anche nel caso di insussistenza di modifiche rilevanti dal punto di vista geologico tra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto di offerta tecnica - fondato sul combinato disposto del comma 1 dell'art. 35 del d.P.R. 207/2010 («il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo») e del comma 1, lett. a) dell'art. 26 dello stesso d.P.R. 207/2010 (secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere –inter alia – la relazione geologica) – trova applicazione nel caso di appalti di servizi di progettazione, con riferimento alla progettazione esecutiva;

RILEVATO che la gara in epigrafe non è una gara di progettazione ma ha ad oggetto servizi di verifica di vulnerabilità sismica dei fabbricati e che la redazione della relazione geologica non rientra tra le prestazioni oggetto dell'affidamento;

RILEVATO altresì che la *lex specialis* di gara non richiede la presenza della figura professionale del geologo;

CONSIDERATO che le indagini diagnostiche e geognostiche, rientranti nell'oggetto della gara, sono attività specialistiche di supporto alla progettazione che, a differenza della relazione geologica, possono essere oggetto di subappalto (art. 91, comma 3, d. lgs. n. 163/2006);

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- non è legittima l'esclusione degli operatori economici che non hanno incluso un geologo tra i soggetti che svolgeranno il servizio oggetto della gara.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 17 gennaio 2018

Per il Segretario, Rosetta Greco